

# CALENDARIO E REGOLE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

## L.R. n°27/2007

### Comunità Montana "Val di Vara"

- La raccolta dei funghi è consentita ed è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura
- La raccolta è consentita tutti i giorni compresi i festivi nelle ore diurne, fino ad un'ora prima della levata del sole e ad un'ora dopo il tramonto.

**dalle h. 07,00 alle 17,00 a dicembre e gennaio**  
**dalle h. 06,00 alle 18, 00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio**  
**dalle h. 06,00 alle 20, 00 negli altri mesi consentiti**

- L'attività è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, purché apposite tabelle non ne segnalino il divieto.
- Ogni persona può raccogliere:
  - a) per la specie "boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola" (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;
  - b) per la specie "amanita caesarea" (ovolo) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;
  - c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini la cui raccolta non è soggetta a limiti.

Fermi restando i quantitativi di specie di cui sopra, la quantità di raccolta individuale non può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 4 della L.R. n° 27 del 2007

I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro famigliari e dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limiti di quantità.

- La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie.
- E' consentito, durante la ricerca dei funghi, l'uso di un bastone, purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.
- I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.
- E' vietato:
  - a) nella raccolta dei funghi, l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora;
  - b) riporre o trasportare funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni;
  - c) raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;
  - d) raccogliere l'"amanita cesarea" allo stato di ovolo;
  - e) raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di autorizzazione, quando questo sia richiesto dagli enti gestori della raccolta.
- La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
- La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
  - a) nelle riserve naturali integrali;
  - b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

- E' vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate precedentemente destinate a funzioni di discarica e nelle zone industriali.
- La raccolta di funghi all'interno delle aziende faunistico - venatorie e delle aziende agro-venatorie, è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
- E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico.
- A carico dei trasgressori sono previste sanzioni amministrative previste dall'art. 13 della L.R. n° 27 del 2007 che si sostanziano come segue:

a) per l'inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 da euro 50,00 a euro 150,00;

b) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;

c) per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui all'articolo 7 da euro 100,00 a euro 300,00;

d) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b), c), da euro 30,00 a euro 90,00;

e) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d), da euro 25,00 a euro 50,00;

f) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), da euro 50,00 a euro 150,00;

g) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, da euro 30,00 a euro 90,00;

h) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettere a), b), c), d), da euro 100,00 a euro 300,00;

i) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 7, da euro 50,00 a euro 150,00;

l) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 8 e 9, da euro 30,00 a euro 90,00.

- Limitatamente alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b), d), e), è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della confisca, salva la prova della legittima provenienza nel caso della violazione di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 8. Il prodotto confiscato è attribuito all'ente gestore che ne stabilisce la destinazione.
- Per l'applicazione delle sanzioni amministrative valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
- Competenti per l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse sono i Comuni, i quali provvedono a versare il 50 per cento dei proventi ai Consorzi di cui all'articolo 9 che insistono nel territorio comunale, per le finalità di cui all'articolo 10.
- Nei terreni appartenenti a Consorzi:

1. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane proprietari di boschi naturali o di terreni incolti, gli imprenditori agricoli e forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri e gli affittuari di boschi naturali o di terreni incolti, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, la costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione agricola connessa.
2. La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati nei boschi e nei terreni delimitati appartenenti ai soggetti consorziati, ai soci partecipanti od a persone da questi autorizzate, secondo modalità che i consorzi stessi stabiliscono nei loro atti costitutivi o mediante atti deliberativi assunti nei modi di legge ed in conformità dello statuto, anche mediante il rilascio di appositi tesserini a pagamento; i Consorzi provvedono all'annotazione in apposito registro dei tesserini dagli stessi rilasciati.
3. I proventi conseguiti con il tesseramento di cui al comma 2, esclusi quelli ricavati dalla attività economica esercitata nel perseguimento dello scopo sociale e dedotti gli oneri generali e le spese di sorveglianza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 70 per cento del loro ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10.

- Per gli adempimenti a carico dei Consorzi si deve fare riferimento all'art. 10 della L.R. 27 del 2007
- La vigilanza sull'applicazione della Legge Regionale n° 27 del 18 agosto 2007 sulla raccolta dei funghi compete come di seguito riportato:

1. Vigilano sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, gli organi di vigilanza della caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti di polizia giudiziaria, i custodi forestali dei Comuni e dei loro consorzi, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) di cui alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 (disciplina del servizio volontario di guardia ecologica), le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 48 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, gli agenti giurati volontari delle Associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente, di cui alla legge regionale 16 novembre 2004 n. 21 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne).
2. Le Associazioni venatorie, pescasportive e di protezione ambientale coordinano e organizzano le proprie guardie particolari giurate e possono istituire forme di reperibilità e servizi di vigilanza, anche con una singola unità, in conformità alle leggi vigenti.
3. Le guardie particolari giurate di consorzi devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del Testo Unico di pubblica sicurezza. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza inerente la normativa dei funghi è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province e al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una commissione istituita dalla provincia competente, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo di Provincia. I corsi possono essere organizzati anche dai consorzi con l'autorizzazione e la vigilanza della Provincia.
4. Alle guardie particolari giurate è vietata la raccolta dei funghi durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e la vendita, a qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o autorizzazioni per la raccolta dei funghi.
5. Le guardie particolari giurate per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza inerenti la normativa sulla raccolta dei funghi prestano servizio disarmate.

Poiché le sanzioni pecuniarie per eventuali infrazioni alla citata legge regionale possono arrivare a importi multipli di € 1.549, si raccomanda ai cercatori di funghi la massima correttezza.

**Dall'entrata in vigore del presente calendario cessano di avere validità le disposizioni previste dai Comuni di:**

**Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Maissana, Pignone, Ricco' del Golfo, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago**

**Sesta Godano, lì 07/10/2009**

**IL PRESIDENTE  
Eraldo SCAPPAZZONI**